

Sentenza: 4/06/2010, n.194

Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Giudizio:legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: principi fondamentali della materia in oggetto e dunque articolo 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).

Esito: illegittimità costituzionale dell' articolo 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il testo della norma impugnata dispone che *“fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore ad 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite da “linee guida regionali”.*

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata configurerebbe un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito dall'articolo 12 del d. lgs. 387/2003, che invece stabilisce, che tali impianti sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione e dalle Province delegate dalla Regione, ed assoggetta alla sola denuncia di inizio di attività (DIA) gli impianti di capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo, riservando ai comuni soltanto la competenza relativa agli impianti piccoli per i quali è sufficiente la presentazione della DIA.

La Corte Costituzionale ritiene che la questione sia fondata in quanto la norma impugnata crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità, che risulta derogatoria rispetto all'assetto delineato dal d.lgs. 387/2003, che all'articolo 12 assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'autorizzazione unica delle Regioni, e, ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dal decreto statale, ne subordina la costruzione e l'esercizio alla sola denuncia di attività (DIA).

Tale deroga comporta una violazione dei principi fondamentali della legislazione dello stato in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell'energia", principi che tutelano esigenze di uniformità e di esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale.

Per questi motivi viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge Regione Molise 22 del 2009 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)